

DELIBERA N. 417/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 ottobre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Liguria n. 5126 del 31 luglio 2024 con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente uscente Giovanni Toti e d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Genova, sono stati convocati per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Liguria;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)*”;

VISTA la nota del 22 ottobre 2024 (prot. n. 0277216), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia di Savona a seguito della segnalazione del Consigliere regionale Davide Natale, componente del Gruppo Partito Democratico – Articolo 1 del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, in quanto “*l’11 ottobre 2024 presso la Sala Consiliare della Provincia di Savona, è stato realizzato l’evento dal titolo “Patto per le infrastrutture”, che dietro una veste formalmente istituzionale, si è rivelata una palese operazione di propaganda elettorale [al quale] sono state invitate diverse cariche istituzionali [e che si è svolto] nella Sala del Consiglio della Provincia di Savona*”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 17 ottobre 2024 le controdeduzioni, ritenendo sussistente per quanto accertato la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 21 ottobre 2024 nelle quali il Presidente della Provincia di Savona, Avv. Pierangelo Olivieri, afferma quanto di seguito riportato:

- 1) *giova preliminarmente precisare che l’Evento dell’11 ottobre scorso, che si è tenuto presso la Sala del Consiglio Provinciale “Sandro Pertini” della Provincia di Savona, non è stato organizzato dalla Provincia di Savona, né tantomeno dal [...] Presidente della Provincia [come] si legge in incipit dell’esposto “evento organizzato dal Presidente Pierangelo Olivieri, con invito inoltrato ai Sindaci dei 69 Comuni”, bensì da organizzatori privati e, pertanto, esterni all’Ente Provincia;*
- 2) *a tal fine si allega, a corredo della documentazione istruttoria in atti, la richiesta di concessione in uso temporaneo della Sala in argomento nonché il provvedimento con il quale la stessa è stata concessa. Si rappresenta, al contempo, che l’utilizzo della Sala “Sandro Pertini” è stato concesso sotto l’egida di quanto previsto dal vigente “Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà della Provincia”, il quale consente, appunto, la possibilità di concessione in uso dei locali dell’Ente anche per eventi di carattere politico e della Sala “Sandro Pertini” in particolare anche per “riunioni di rilevante importanza”, quale è stata, appunto, la riunione in oggetto che ha registrato la partecipazione di due Ministri della Repubblica. In tale contesto regolamentare, del resto, è indicata anche la possibilità che il personale dell’Ente possa fornire supporto, con oneri a carico dell’organizzatore - già quantificati e richiesti - per il funzionamento delle attrezzature delle sale”;*

3) *inoltre va altresì chiarito che [il] Presidente della Provincia di Savona ha partecipato all'evento in questione unitamente agli altri Presidenti delle Province liguri di Imperia, La Spezia nonché al Sindaco della Città Metropolitana di Genova non nella qualità di organizzatore ma in quella di invitato. In tale ultima veste ha potuto intervenire nel corso della riunione appunto al fine di sottolineare, in particolare, la necessità di implementare il ruolo che le funzioni dell'Ente Provincia nell'ambito del quadro ordinamentale;*

4) *non è stata effettuata da parte della Provincia di Savona né da parte [del] Presidente della Provincia alcuna attività di comunicazione istituzionale relativa all'evento Patto per le infrastrutture;*

5) *nel segnalare che la nota a firma del consigliere regionale Natale non è mai pervenuta all'ente "si manifesta la piena disponibilità a collaborare affinché siano sempre garantite le condizioni di parità di trattamento dei soggetti politici nell'ambito delle rispettive funzioni, anche elettorali e, al contempo, si anticipa che qualora dovesse pervenire una richiesta per l'uso della medesima sala per l'organizzazione di un evento di pari rilevanza, la stessa verrà evasa alle medesime condizioni praticate l'undici ottobre scorso";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale, in assenza di specifiche disposizioni regionali, decorre dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Liguria a partire dal 12 settembre 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (28 ottobre 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione*

degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 include nella comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente al 12 settembre 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre 2024;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria allegata e, in particolare, del regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà della Provincia di Savona dai quali emerge che l’attività segnalata non è stata realizzata dalla Provincia di Savona attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma - come rappresentato nelle memorie dell’Ente - da “organizzatori privati” e precisamente dal partito politico Forza Italia che ha richiesto in uso temporaneo la Sala Consiglio “Sandro Pertini” dalle ore 12.230 alle ore 14.00 dell’11 ottobre 2024 per “*ragioni straordinarie di rilevante importanza*”;

CONSIDERATO che la concessione in uso temporaneo da parte della Provincia di Savona di locali propri “*per lo svolgimento di manifestazioni, senza fini di lucro, di carattere culturale, economico, politico, sindacale, formativo o per esposizioni, mostre, rassegne e convegni a soggetti pubblici e privati*” - come previsto nel citato regolamento provinciale - rappresenta un’attività amministrativa *tout court* dell’Ente e non un’attività di comunicazione istituzionale, specie quando venga previsto il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo, come nel caso di specie per l’uso temporaneo della Sala Consiliare;

RILEVATO che - come da documentazione in atti - all’evento “*Patto per le infrastrutture*” hanno partecipato oltre che esponenti politici del partito richiedente, anche ministri, europarlamentari, nonché - come rappresentato nelle memorie dell’Ente - i Presidenti delle Province liguri, compreso quella della Provincia di Savona concedente e il Signor Marco Bucci, in qualità di Presidente della Città Metropolitana di Genova, ma attualmente candidato Presidente della Regione Liguria, per la firma di un patto con chiare finalità di propaganda elettorale, atteso peraltro l’invito - in atti - a firma Pierangelo Olivieri a partecipare “*alla cerimonia di sottoscrizione del Patto per le infrastrutture in Liguria che verrà siglato dal candidato Presidente della Regione Liguria Marco Bucci*”;

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

RILEVATO che - come rappresentato dal competente Comitato regionale – “*l’evento realizzato nei locali messi a disposizione dalla Provincia di Savona [ha comportato] “l’utilizzo di mezzi e servizi della P.A. o riconducibili ad essa” tale da ricadere nel “novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000”*”, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell’Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RITENUTO che tali circostanze indicano una chiara commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Signor Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede;

RAVVISATA, pertanto, la riconducibilità dell’attività alla Provincia di Savona e la non rispondenza dell’evento a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria e possibile, nel caso di specie, unicamente la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa di quanto realizzato dall’Ente in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

Alla Provincia di Savona di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza dell’evento “*Patto per le infrastrutture*” svolto nella Sala Consiglio “Sandro Pertini” in data 11 ottobre 2024, a quanto previsto dall’art. 9 della legge

22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Savona e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba